

Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L'Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali **Cig ordinaria**, **Assegno ordinario e Cig deroga** rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla "scopertura" delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:

- **13 settimane** di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
- **28 settimane** di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest'ultime vincolate all'utilizzo entro il 30 giugno 2021.

Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.

L'Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di

conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Le domande di accesso possono essere presentate all'Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, utilizzando la causale "COVID 19 – DL 41/21". L'istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, **comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021**, il termine di decadenza per l'invio dell'istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrano in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs". Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all'assegno ordinario, l'Inps ribadisce la regola secondo la quale l'**assegno ordinario** per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l'accesso all'assegno ordinario per

Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti. Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all'assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.

Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell'accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l'Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, **non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo** inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L'accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.

Riguardo alle aziende **plurilocalizzate**, l'Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

E' rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps (compreso l'anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021

Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è' possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale "COVID 19 – DL 41/21" inserendo nella prima settimana di intervento quale "data di effettivo inizio" il 1° aprile 2021.

In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell'istanza originaria.

Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell'istanza prevede che nel campo "note" deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens

Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro,

l'Istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.

I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l'Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)

[3219_Circ._Inps_72_2021.pdf](#)
[Download](#)